

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

N° 112/2017

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il 31/01/2017 prot. n. 1373 dal Sig. CARRARA Paolo Giovanni nato a Verbania (NO) il 02/10/1968 residente a Oleggio - Via Ronchetto, 15/A - Cap 28047 Cod. Fiscale CRRPGV68R02L746I in qualità di titolare della licenza di spettacoli viaggianti per l'attività di saltimbanchi n. 526/03 rilasciata dal Comune di Oleggio in data 19/02/2010;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/04/2016;

SI CONCEDE

l'occupazione di mq. 50,00 di suolo pubblico posto in:

Marina di Campo, all'interno del parco giochi denominato Pinetina: 22 e 23 giugno 2017 - 14, 15, 27, 28 e 29 luglio 2017 - 4, 10, 18, 19 e 30 agosto 2017 - 2 e 7 settembre 2017;

San Piero - Piazzale Belvedere: 29 giugno 2017, 18 luglio 2017;

Sant'Ilario - Piazza della Fonte: 2 luglio 2017 e 3 agosto 2017;

Fetovaia - parcheggio: 27 giugno 2017, 21 luglio 2017 e 11 agosto 2017;

Cavoli - parcheggio: 28 giugno 2017, 19 luglio 2017, 14 e 24 agosto 2017;

Seccheto - parcheggio Piazza della Vittoria: 26 giugno 2017, 20 luglio 2017, 13 e 26 agosto 2017;

La Pila - parcheggio: 8 luglio 2017, 7 e 23 agosto 2017;

per la seguente destinazione: attrezzature per spettacolo all'aperto.

La presente autorizzazione è valida dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

Alle seguenti condizioni:

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.

Il concessionario è obbligato:

- a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
- a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.

Sede, li 21/06/2017

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria
(Dr. Stefano SERVIDEI)**